

Proposta di Legge “Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e donazione post mortem dei propri organi e tessuti”

ART. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi sanciti all'articolo 32 della Carta Costituzionale sostiene il diritto all'autodeterminazione della persona nell'accettazione o rifiuto delle cure mediche per sé più appropriate in relazione a tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale.

2. La Regione Abruzzo garantisce, nelle strutture del Servizio sanitario regionale, il rispetto dei principi contenuti nella legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e in particolare:

- a) una corretta pratica della comunicazione tra medico e paziente nonché dell'informazione e del consenso;
- b) il diritto alla pianificazione anticipata delle cure e alle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominate “DAT”.

ART. 2

(Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e di donazione post mortem degli organi o tessuti)

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto

scritto, che e' comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

2. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. Le dichiarazioni dei cittadini residenti o domiciliati in Abruzzo vengono annotate, con apposito codice, sul fascicolo sanitario elettronico (FSE).

3. I cittadini, residenti o domiciliati in Abruzzo, hanno la facoltà di integrare la dichiarazione di cui al comma 2 con altra dichiarazione afferente la volontà di donazione post mortem di organi del proprio corpo o di tessuti. La dichiarazione sulla donazione post mortem di organi e tessuti può essere acquisita anche in una fase successiva rispetto alla DAT; in entrambi i casi la dichiarazione viene acquisita nei termini, forme e modalità definite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) e s.m.i., e dal decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto) e s.m.i..

4. Le DAT e la dichiarazione sulla donazione post mortem di organi e tessuti possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

5. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e quelle sulla donazione post mortem di organi e tessuti restano valide ed iscritte nel fascicolo sanitario elettronico anche in ipotesi di cambio di residenza del soggetto dichiarante in un comune appartenente ad un'altra Azienda sanitaria regionale.

Art. 3

(Esenzione da oneri finanziari)

L'istanza di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e quelle sulla donazione post mortem di organi e tessuti, come ogni altro adempimento inerente la procedura di registrazione, sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante.

Art. 4

(Indirizzi operativi e di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di diritto alla salute, provvede a:

- a) comunicare gli indirizzi operativi di dettaglio alle aziende sanitarie, attivando anche un apposito confronto con l'Autorità garante per la privacy, per la raccolta e la registrazione, nelle varie modalità, consentite dalla legge, delle volontà dei cittadini in ordine alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), compresa l'indicazione del fiduciario;
- b) definire percorsi organizzativi, informativi e formativi funzionali a garantire il coinvolgimento di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale e dei medici di medicina generale interessati dalle procedure attuative delle disposizioni inerenti le DAT;
- c) organizzare, con i settori regionali competenti, adeguate campagne informative volte a spiegare al cittadino gli obiettivi della normativa in materia di consenso informato e di DAT le sue finalità e le modalità di attivazione, fruizione dei percorsi strutturati dalla Regione;
- d) promuovere un'intesa con il notariato e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Abruzzo tale da consentire l'armonizzazione delle procedure operative di registrazione, conservazione e fruizione delle DAT.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 6

(Rinvii)

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente, si rinvia alle norme contenute nella contenuti nella legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

RELAZIONE

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Abbiamo volutamente aperto la relazione alla proposta di Legge recante “ Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e donazione post mortem di organi e tessuti” con il comma 2 dell’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale per evidenziare come ad oggi in Abruzzo non vi sia una norma che contempra e riconosca le decisioni di fine vita, scelte personalissime ed, in quanto tali, estremamente importanti e meritevoli di idonea disciplina. A livello nazionale la norma sulle DAT, acronimo di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, è stata introdotta con la legge 22 dicembre 2017, n. 219; al contempo molti comuni italiani, tra cui diversi in Abruzzo, si sono mossi prevedendo propri registri per affrontare questa importante tematica.

Molte Regioni, altresì, hanno introdotto la disciplina attinente le DAT nei loro ordinamenti, anche nell’ottica di fornire uno strumento in grado di armonizzare le diverse registrazioni e attestazioni tra i vari comuni.

Riteniamo che la nostra Regione possa e debba far parte di questo novero di regioni in cui il cittadino abbia la possibilità di esprimersi ed autodeterminarsi anche nell’ultima fase della sua vita. Una proposta, quella odierna, volta come detto anche ad armonizzare tra i vari comuni d’Abruzzo l’acquisizione delle DAT e diffondere, attraverso un’adeguata campagna d’informazione, questa possibilità per tutti i cittadini abruzzesi.

La proposta di legge è costituita da 8 articoli:

nell’articolo 1 sono chiarite le finalità;

l’articolo 2 esplica in maniera dettagliata le caratteristiche della DAT e quelle della dichiarazione afferente la donazione post mortem di organi e tessuti.

l’articolo 3 chiarisce che le dichiarazioni non contemplano oneri economici per il soggetto dichiarante;

nell'articolo 4 descrive gli indirizzi operativi e di coordinamento per la messa a regime delle DAT e per la promozione di questa possibilità;

l'articolo 5 contiene la norma finanziaria

l'articolo 6 rinvia alla norma Nazionale per tutto quanto non contemplato nella presente proposta;

l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della proposta.

Consigliere regionale Pietro Smargiassi

Primo firmatario